



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 289

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Lorenzoni, Baldin e Masolo

**NORME PER LA TRANSIZIONE VERSO L'ENERGIA RINNOVABILE,
IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA NEI CONSUMI
ENERGETICI, LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 7 agosto 2024.

NORME PER LA TRANSIZIONE VERSO L'ENERGIA RINNOVABILE, IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA NEI CONSUMI ENERGETICI, LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI

Relazione:

La finalità della presente proposta di legge è recepire a livello regionale gli impegni assunti in ambito nazionale ed europeo relativamente alla decarbonizzazione, guidando tale processo in modo virtuoso in termini di ricadute economiche per il territorio regionale, per accompagnare i target del Piano Energetico Regionale, in coerenza con gli obiettivi Europei del piano Repower EU e della politica nazionale verso la neutralità climatica all'orizzonte 2050.

La finalità è introdurre nell'ordinamento regionale delle norme per la concreta attuazione di misure utili a indirizzare il sistema energetico regionale verso una minore intensità carbonica, per preservare il clima e per sostenere un'economia prospera basata su investimenti capaci di coinvolgere risorse del territorio, in termini di capitali, conoscenze e intelligenze.

La legge parte dalla considerazione rilevante che le tecnologie a bassa intensità carbonica, sia nella produzione che negli usi finali dell'energia, hanno oggi un costo e un rischio finanziario inferiori rispetto alle alternative basate sui combustibili fossili.

Spingere sulla produzione di energia da fonti rinnovabili e sull'efficienza energetica significa dunque liberare risorse economiche di famiglie e imprese e promuovere l'innovazione tecnologica da parte della struttura industriale regionale, molto competitiva nelle tecnologie protagoniste della transizione.

Il Veneto ha l'opportunità di creare economie abbassando i costi correnti per le forniture energetiche, sviluppando un tessuto industriale organico alla struttura caratteristica delle imprese del territorio.

In questo processo tutte le amministrazioni locali devono sentirsi direttamente responsabili dell'attuazione degli investimenti e coinvolte nel processo di accelerazione dell'adozione delle misure adottate a livello nazionale. Gli obiettivi nazionali, infatti, sono declinati a livello regionale, con impegni che possono essere conseguiti solo se ogni singola amministrazione è chiamata a darsi obiettivi chiari e vincolanti, consapevole che tale processo genera risparmi economici oltre che benefici ambientali.

La legge parte dalla necessità di favorire un rapido passaggio dai combustibili fossili alle fonti rinnovabili di energia, al fine di scongiurare la minaccia dovuta alle emissioni climalteranti, e si inserisce nel solco della normativa europea e nazionale che mira a una riduzione dei consumi, ad una transizione dalle fonti energetiche fossili alle fonti rinnovabili e ad un azzeramento delle emissioni climalteranti.

La transizione energetica, con l'adozione di tecnologie per la produzione di energia di piccola taglia e da fonte rinnovabile, richiede per sua natura una produzione decentralizzata, che si traduce in un ruolo nuovo per i consumatori, che sempre più sono spinti dalla convenienza economica a divenire al tempo stesso produttori. Rileva la normativa europea con la direttiva europea 2023/2413 per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e nei documenti precedenti:

a) comunicazione della Commissione Europea del 25 febbraio 2015 «Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici» che mira a un'Unione dell'energia in cui i cittadini sono protagonisti della transizione energetica, partecipano attivamente al mercato e in cui i consumatori vulnerabili sono tutelati;

b) direttiva (UE) 2019/944 in cui si afferma che “I consumatori dovrebbero poter consumare, immagazzinare e/o vendere sul mercato l'energia elettrica autoprodotta, e dovrebbero altresì poter partecipare a tutti i mercati dell'energia elettrica fornendo flessibilità al sistema.”, nella consapevolezza che la comunità energetica è una soluzione alla portata di tutti i consumatori che vogliono partecipare direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione dell'energia.

c) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica al 2050 per l'Europa.

d) Direttiva UE 2001/2018 del parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

La normativa nazionale con il decreto ministeriale 199/2021 e il decreto ministeriale 7 dicembre 2023 n. 414 sulla promozione delle comunità energetiche vanno nella direzione di normare queste nuove condizioni di convenienza economica. Come disposto dall'art 20 del D. Lgs. 199/2021– il decreto ministeriale 21 giugno 2024 (Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio) stabilisce la ripartizione del target nazionale al 2030 con l'individuazione da parte delle singole regioni e province autonome delle superfici e delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento dei target del PNIEC.

Essenziale sottolineare che con aree idonee si intendono aree in cui sia facilitato il processo autorizzativo, le zone di accelerazione previste dalla direttiva 2023/2413/UE.

A livello territoriale locale protagonisti della transizione diventano tutti i consumatori privati e pubblici e le comunità energetiche rinnovabili di auto-consumatori.

La transizione comporta dunque un coinvolgimento di tutti i territori nel processo di pianificazione e investimento. L'energia, da settore fortemente concentrato nel XX secolo, diviene oggetto di investimenti distribuiti capillarmente, con una responsabilità di ogni amministrazione nell'indirizzare le nuove opere. La localizzazione dei nuovi impianti richiede quindi una puntuale pianificazione delle disponibilità delle risorse e l'obiettivo generale di produrre su scala locale la maggior parte dell'energia che occorre per soddisfare i propri fabbisogni energetici. Per questo i comuni sono chiamati a pianificare almeno il 50% dei fabbisogni dei propri territori, con possibilità di allargamento a livello provinciale qualora necessario, all'interno di una pianificazione regionale del 100% di soddisfacimento dei propri fabbisogni energetici da fonti rinnovabili al 2050.

Per questo le Amministrazioni comunali sono chiamate, attraverso un percorso partecipativo, a promuovere, programmare e coordinare, assieme alla regione, questa autonomia energetica che copra una quota spettante dei fabbisogni del territorio e la riduzione delle emissioni climalteranti. La Regione è

chiamata a supportare con idonei strumenti tecnici ed economici l'attività di programmazione dei comuni e delle loro Unioni, a stimolarli attraverso meccanismi di incentivazione e disincentivazione basati sulla variazione delle emissioni climalteranti, per premiare le realtà più virtuose, coordinando la trasformazione omogenea dell'intero sistema regionale.

Criterio fondamentale per guidare tale processo di trasformazione nella programmazione comunale e regionale è la priorità agli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, che porta conseguentemente anche ad un minor consumo di suolo per la produzione dell'energia rinnovabile necessaria a soddisfare il fabbisogno.

La legge intende quindi rendere le amministrazioni comunali partner degli investitori nel campo dell'energia e protagoniste del processo di transizione energetica.

RELAZIONE DELL'ARTICOLATO

Art. 1 (Finalità e obiettivi): inserisce le disposizioni di legge all'interno della normativa Europea e nazionale e pone gli obiettivi di fondo.

Art. 2 (Sistema pianificatorio a favore delle energie rinnovabili e della riduzione delle emissioni): pone gli obiettivi di autonomia energetica da fonti rinnovabili, di riduzione dei consumi energetici lordi e di emissioni climalteranti di Regione, Comuni e Unioni dei Comuni, con l'obbligo di pianificazione; indica i criteri da adottare ed i principali strumenti, fra cui le comunità energetiche rinnovabili.

Art. 3 (Istituzione della struttura tecnica di supporto alla transizione energetica): si crea la Rete regionale delle strutture tecniche di supporto alle politiche pubbliche in materia di energia

Art. 4 (Sistema di monitoraggio): indica il cronoprogramma della programmazione e attuazione ai diversi livelli e le modalità di verifica dei risultati e individua la rete organizzativa di supporto alla pianificazione.

Art. 5 (Principi della pianificazione della produzione di energia rinnovabile): promuove le forme collettive e pubbliche di autoproduzione.

Art. 6 (Riduzione delle emissioni del patrimonio edilizio regionale): indica i criteri nel settore edilizio per raggiungere gli obiettivi previsti.

Art. 7 (Informazione e relazione con i cittadini): pone le condizioni di informazione ai cittadini e indica le forme per un processo partecipativo alla transizione energetica.

Art. 8 (Misure complementari di mitigazione dei gas climalteranti tramite strategie di riforestazione): pone i parametri per la mitigazione delle emissioni climalteranti attraverso l'uso delle specie vegetali.

Art. 9 (Sanzioni): indica le sanzioni per gli Enti che non ottemperano agli obblighi di legge.

Art. 10 (Norma Finanziaria): individua le coperture di spesa delle azioni previste

Art. 11 (Norma di Rinvio): innesta quanto statuito dalla presente legge nella normativa regionale in tema di energia e ambiente

NORME PER LA TRANSIZIONE VERSO L'ENERGIA RINNOVABILE, IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA NEI CONSUMI ENERGETICI, LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI

Art. 1 - Finalità e obiettivi.

1. La Regione Veneto, in armonia con gli indirizzi della politica energetica nazionale e dell'Unione europea, disciplina con la presente legge gli atti di programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli enti locali in materia di energia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, al fine di promuovere il concorso della risposta del sistema energetico regionale al cambiamento climatico e dare attuazione alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.

2. La Regione Veneto, in coerenza con la politica climatica dell'Unione Europea, persegue l'obiettivo di diventare un'economia a bassa intensità carbonica e di disporre di energia sicura, affidabile, economica e prodotta quanto più possibile a livello locale.

3. In particolare, la Regione del Veneto intende dare attuazione su scala regionale a quanto affermato nella direttiva europea 2023/2413 per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e la direttiva UE 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell'edilizia.

4. La presente legge si pone l'obiettivo di facilitare il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, (PNIEC) predisposto dall'Italia in attuazione del regolamento (UE) n. 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, con il quale sono stati individuati gli obiettivi al 2030, come aggiornato e trasmesso alla Commissione europea in data 1 luglio 2024 e gli obiettivi del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2024, n. 153, con il quale si pone un obiettivo di 80 GW di nuova potenza da fonti rinnovabili installata entro il 2030, con un'assegnazione alla regione Veneto di 5,828 GW aggiuntivi rispetto a quanto installato al 31 dicembre 2020.

5. La presente legge pone, altresì, l'obiettivo per la regione del Veneto del 100% di consumo di energia finale rinnovabile al 2050, con l'adozione di una quota progressiva di copertura della domanda di energia con fonti rinnovabili e una priorità all'autonomia energetica dei territori.

Art. 2 - Sistema pianificatorio a favore delle energie rinnovabili e della riduzione delle emissioni climalteranti.

1. Entro 14 mesi dalla entrata in vigore della presente legge la Regione e tutti i Comuni redigono o rinnovano, ed approvano i propri Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) per incrementare la copertura dei consumi finali di energia attraverso la produzione da fonti rinnovabili diffuse sul proprio territorio, al fine di rispondere ai seguenti obiettivi entro il 2035:

a) disporre di un Piano Energetico Regionale (PER) che assicuri la copertura con fonti rinnovabili del 70% del consumo finale lordo di energia, la riduzione dei consumi finali lordi pari ad almeno il 30% e la riduzione del 55% delle emissioni

di CO₂ rispetto al 1990. A tali obiettivi concorrono le imprese e i sistemi produttivi, promuovendo la produzione energetica da fonti rinnovabili e gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica;

b) garantire, a livello di ciascun comune, la copertura da fonti rinnovabili almeno del 50% del fabbisogno energetico complessivo;

c) garantire a livello delle amministrazioni comunali la copertura da fonti rinnovabili almeno del 80% del proprio fabbisogno energetico per lo svolgimento delle funzioni e la gestione dei servizi pubblici.

2. Nella pianificazione energetica i Comuni attuano il coinvolgimento dei cittadini e promuovono le Comunità Energetiche Rinnovabili, assieme all'autoconsumo delle famiglie e delle imprese, alle altre forme collettive di produzione e consumo e alla produzione di energia termica ed elettrica.

3. L'eventuale impossibilità di raggiungere gli obiettivi di cui al punto b) e c) del comma 1 deve essere dimostrata nei Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima e deve essere prevista e disciplinata nel Piano Energetico Regionale, il quale deve garantire meccanismi di compensazione tra i territori con maggiori potenzialità di produzione e quelli a minore potenzialità all'interno degli attuali territori provinciali.

4. I Piani di cui al comma 1 devono essere aggiornati con cadenza almeno biennale.

Art. 3 - Istituzione della struttura tecnica di supporto alla transizione energetica.

1. Con provvedimento di Giunta entro 3 mesi dall'approvazione della presente legge è istituita la "Rete Regionale delle strutture tecniche di supporto alle politiche pubbliche in materia di energia" (di seguito Rete) con il fine di attivare le misure necessarie per la transizione energetica verso una società a zero emissioni di carbonio.

2. Obiettivo della Rete è il supporto tecnico ed amministrativo agli enti pubblici per progettare e realizzare impianti alimentati da fonti rinnovabili e per ridurre i consumi di energia, come pure per definire i bandi di gara ed i contratti per la pubblica amministrazione, per servizi quali la ristrutturazione energetica degli edifici, il servizio energia e calore nelle strutture pubbliche, il servizio di illuminazione pubblica.

3. La Rete si compone di personale delle strutture regionali e degli enti locali, ivi compresi i rispettivi enti, aziende ed agenzie, operanti con competenza tecnica, giuridica e amministrativa nel settore. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 la Rete si relaziona e crea momenti di coordinamento con i vari uffici regionali, centri universitari e la rete costituita dai tecnici responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (cosiddetti "energy manager") di cui all'articolo 19 comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

4. La Rete inoltre può supportare le attività di pianificazione e di monitoraggio previste dagli articoli 2 e 4 della presente legge.

Art. 4 - Sistema di monitoraggio.

1. Ogni amministrazione comunale rendiconta il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 attraverso l'elaborazione di una traiettoria indicativa con scadenza 2035 i cui risultati saranno contabilizzati attraverso la redazione di bilanci energetici biennali analitici, che saranno validati da un ente terzo certificatore abilitato secondo normativa vigente e diventeranno parte integrante del bilancio di esercizio. Per i comuni sotto i 25.000 abitanti la redazione del bilancio energetico avviene con cadenza quadriennale.

2. La Regione - anche attraverso la rete di cui all'articolo 3 – entro 12 mesi dall'approvazione della presente legge istituisce un adeguato sistema di supporto alla redazione e al controllo sui bilanci energetici comunali e cura il sistema di banche dati su energia ed emissioni, funzionale alla rendicontazione di scala comunale.

3. Entro 14 mesi dall'entrata in vigore della presente legge è avviata, presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di energia, l'Anagrafe delle Emissioni su scala regionale e comunale, che dovrà andare a regime nei 2 anni successivi, in grado di redigere una contabilizzazione puntuale delle emissioni di gas serra prodotte su tutto il territorio con dettaglio comunale sulla base dei consumi misurati di combustibili fossili. Nelle more della messa a regime della Anagrafe delle Emissioni per i Comuni dotati di PAESC vengono utilizzati i relativi inventari.

4. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio Regionale una relazione sul grado di conseguimento degli obiettivi fissati dalla presente legge, sui fattori di maggiore criticità incontrati e sugli elementi di coerenza ed efficacia delle misure adottate.

Art. 5 - Principi della pianificazione della produzione di energia rinnovabile.

1. Con il supporto della Rete di cui all'articolo 3 ogni Comune, in forma singola o associata, identifica con proprio atto formale le aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici su superfici pubbliche e private, su tetto o a terra, al fine di raggiungere una capacità installata complessiva di almeno 1 kW per abitante.

2. Ogni Comune inoltre promuove, sul proprio territorio, le Comunità Energetiche Rinnovabili e le forme collettive di autoproduzione di energia rinnovabile di cui alla legge regionale 5 luglio 2022, n. 16 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale, assiste la loro formazione e sviluppo, assicurando tutto il sostegno necessario sul piano autorizzatorio e tecnico fino all'assistenza giuridica, includendo la partecipazione pubblica a tali forme collettive, qualora richiesta.

Art. 6 - Riduzione delle emissioni del patrimonio edilizio regionale.

1. Al fine di ridurre le emissioni legate al riscaldamento e raffrescamento di edifici civili e abitazioni per il prossimo decennio è fissato l'obiettivo annuo di rinnovo dal punto di vista energetico del 5% del patrimonio edilizio regionale. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale un documento programmatico per il raggiungimento di tale obiettivo e individua gli strumenti necessari, rapportati alla stima del fabbisogno economico e alla sua copertura, anche ricorrendo a strumenti

finanziari basati sui risparmi ottenuti dai minori costi energetici post ristrutturazioni.

Art. 7 - Informazione e relazione con i cittadini.

1. La Regione promuove una forte campagna informativa e di promozione dei contenuti della presente legge per rendere consapevoli cittadini e imprese della necessità di azione per il rispetto degli impegni assunti in termini di riduzione delle emissioni climalteranti.

2. Tale campagna viene attuata dai Comuni ed è parte integrante delle attività di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

3. Essa viene definita congiuntamente dalla Regione e dai Comuni e si articola nella produzione di contenuti e in incontri diffusi da realizzare nelle scuole e nei territori, con il coinvolgimento di Enti, Associazioni e organizzazioni sociali che operano nei territori promuovendo i temi della transizione energetica e della riduzione delle emissioni climalteranti.

Art. 8 - Misure complementari di mitigazione dei gas climalteranti tramite strategie di riforestazione.

1. Ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ogni amministrazione comunale di pianura, con ciò intendendosi i Comuni non compresi nell'elenco di cui all'allegato A) "Elenco dei comuni interamente montani" di cui alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto" deve censire dettagliatamente le aree a verde e garantire che almeno il 50 per cento delle aree censite siano coperte da alberature entro il 2035.

2. I Comuni di cui al comma 1 possono avvalersi, per le finalità di cui al presente articolo, degli interventi a sostegno di progetti per la riqualificazione ambientale del territorio ed il miglioramento dei servizi ecosistemici come previsti dalla legge regionale 18 giugno 2024, n. 14.

Art. 9 - Sanzioni.

1. La mancata redazione dei PAESC e dei bilanci energetici alle scadenze previste dalla presente legge nonché la mancata programmazione relativa all'articolo 4 esclude i comuni da qualsiasi finanziamento regionale con fondi propri e con fondi europei nel settore energetico ed ambientale e costituisce elemento di penalizzazione per l'accesso ai bandi emanati dalla Regione in materia di sviluppo economico, mobilità ed urbanistica.

Art. 10 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 (Rete regionale), quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è incrementata riducendo di pari importo le risorse del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 (Campagna informativa), quantificati in euro 30.000,00 per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è incrementata riducendo di pari importo le risorse del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 11 - Norma di rinvio.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge modificano ed integrano quanto disposto nel Piano energetico regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25 "Norme per la pianificazione energetica regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

INDICE

Art. 1 - Finalità e obiettivi.	5
Art. 2 - Sistema pianificatorio a favore delle energie rinnovabili e della riduzione delle emissioni climalteranti.	5
Art. 3 - Istituzione della struttura tecnica di supporto alla transizione energetica.	6
Art. 4 - Sistema di monitoraggio.	7
Art. 5 - Principi della pianificazione della produzione di energia rinnovabile.	7
Art. 6 - Riduzione delle emissioni del patrimonio edilizio regionale. .	7
Art. 7 - Informazione e relazione con i cittadini.	8
Art. 8 - Misure complementari di mitigazione dei gas climalteranti tramite strategie di riforestazione.	8
Art. 9 - Sanzioni.	8
Art. 10 - Norma finanziaria.	8
Art. 11 - Norma di rinvio.	9